Sent. n. 1/2026 pubbl. il 08/01/2026
Rep. n. 1/2026 del 08/01/2026

Rg 1784 -1/2025

Sentenza 1/2026
Repertorio 1/2026
L.C. [redacted] 1/2026
L.C. [redacted] 26

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

così composto:

dott. Giorgio Jachia Presidente

dott.ssa Angela Coluccio giudice rel.

dott.ssa Daniela Cavaliere giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di [redacted] nato a Busto Arsizio (VA) il 14/08/1957 e residente in Roma alla [redacted], codice fiscale [redacted] e di [redacted] nata a Milano (MI) il 12 giugno 1960 e residente in Roma alla [redacted], codice fiscale [redacted], entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. [redacted] c.f. FRTNTN60C28A783B in Roma al [redacted] in forza di procura in atti, assistiti dall' OCC Associazione Praesidium Debitores di Roma, che risulta iscritto nel Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Addolorata Cello gestore della crisi nella presente procedura.

Letto il ricorso depositato il 5.11.2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del loro patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo gli istanti il centro degli interessi principali nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo entrambi residenti in Roma; b) gli istanti sono legittimati ai

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6c

sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) gli istanti possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi e il sovraindebitamento ha in parte un'origine comune; d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato da l'OCC dall'Associazione Praesidium Debitores di Roma che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria e indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni; e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da reddito da pensione nella misura di euro 1400 mensile la Sig.ra [redacted] e nella misura di euro 2000 il sig. [redacted];

considerato che i debitori mettono a disposizione dei creditori una quota parte della retribuzione percepita nella misura che sarà determinata dal Giudice;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore:

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 66, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6ed

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di [redacted] nato a Busto Arsizio (VA) il 14/08/1957 e residente in Roma alla [redacted], codice fiscale [redacted] e di [redacted] nata a Milano (MI) il 12 giugno 1960 e residente in Roma alla [redacted], codice fiscale [redacted],

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Coluccio

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa Addolorata Cello

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione del liquidatore ex art 272 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6ed

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6ed

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6ed

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente

rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di
liquidazione.

Così deciso in Roma il 7.1.2026

Il Giudice relatore — Il Presidente

Dott. Angela Coluccio — dott. Giorgio Jachia

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311f1c704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef852d97d8310c6cd